

Separazione e divorzio -

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che **intendano separarsi o divorziare consensualmente** negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono provvedimenti amministrativi equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Con l'entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 sono variati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come descritto nelle premesse, sono variati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

La procedura prevede:

- in assenza di figli (**vengono considerati i figli della coppia**);
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;

che l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica**.

- in presenza di figli minori (**vengono considerati i figli della coppia**);
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;

che l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dal Presidente del Tribunale** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.

L'accordo da inoltrare al Comune di Aosta potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comune.aosta.it**

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando: **NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli della coppia).**
- Inoltre **L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, o altri beni immobili).**
- **Nell'accordo potrà essere indicato esclusivamente che si perviene alla separazione ovvero al divorzio, con eventuale assegno di mantenimento periodico.**

Sono variati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Le fasi dell'accordo:

- prenotazione di appuntamento;
 - il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare all'Ufficio dello Stato Civile e dovranno sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente compilata (vedi Allegato);
 - in tale contesto si avvierà il procedimento e si deciderà con i coniugi la data per la sottoscrizione del primo atto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;
 - nel giorno concordato verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
 - l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
 - nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto e dovranno consegnare la ricevuta di versamento di Euro 16,00;(*)
 - La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
 - La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
-
- *Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.*
-
- (*)Con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 19/12/2014 è stabilito in € 16,00 l'ammontare del diritto fisso previsto dall'art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132 da esigere da parte del Comune all'atto della dichiarazione relativa alla **conferma** dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, (2° atto) ricevuta dall'ufficiale di stato civile, da versarsi o in contanti allo Sportello amico in Comune o mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria comunale (Banca Popolare di Sondrio – corso Battaglione Aosta – IBAN: IT 63Y05 6960 1200 0000 71011X19 “Causale :diritto fisso Art. 12 c.6.- L.162/2014).

Prenotazione appuntamento:

email: stato-civile@comune.aosta.it

- telefono: 0165-300575/300566 Dott.ssa Wally Orsi

Riferimenti normativi:

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Legge 6 maggio 2015 n.55 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione dei beni”.